

**MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA, DA PARTE DEI COMUNI,
DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L.R.33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera a), della L.R. 33/2015)**

Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 33/2015, le funzioni di cui all'art. 2, comma 1¹, della medesima legge regionale sono esercitate da:

1. Forme associative, ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.²;
2. Regione, nel caso in cui le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata.

Le competenze delle suddette forme associative devono essere integrate con le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 33/2015, in materia di opere e costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, ai fini del relativo esercizio.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale che approva il presente documento, i comuni devono comunicare alla competente struttura tecnica regionale, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015:

- a) l'eventuale loro partecipazione ad una forma associativa tra Comuni di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e la relativa durata;
- b) l'eventuale espressa volontà di attribuire alla forma associativa di appartenenza le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015 oppure di mantenere in capo al singolo comune dette funzioni;
- c) in alternativa alla lettera b), l'eventuale avvenuta attribuzione alla forma associativa di appartenenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015.

Entro i successivi 10 giorni dovrà essere trasmesso alla struttura tecnica regionale l'atto amministrativo relativo alle modalità scelte per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 33/2015.

Eventuali variazioni nelle modalità di gestione di dette funzioni devono essere comunicate tempestivamente alla stessa struttura tecnica regionale.

Le comunicazioni di cui ai punti a), b) e c) e le variazioni alle stesse sono effettuate attraverso il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015.

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della stessa legge regionale ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, le suddette comunicazioni possono essere effettuate anche in formato cartaceo.

— • —

¹ Comunità montane, Convenzioni, Consorzi, Unioni di comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi, Accordi di programma

² "1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001."